

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giulio Maisano, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Romolo Di Matteo si è riunita il giorno 17 maggio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOCONDO MARTORELLI (Agente di calciatori), ROMUALDO CORVINO (Agente di calciatori), FEDERICO MASI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, attualmente tesserato per la Società AS Bari Spa), DANIELE MORRITTI (calciatore attualmente tesserato per la Società FC Forlì Srl Dilettantistica), DAVIDE CARCURO (calciatore attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), RICCARDO LATTANZIO (calciatore attualmente tesserato per la Società Vigor Lamezia Srl), Società ACF FIORENTINA Spa • (nota n. 5770/576 pf10-11/SP/blp del 27.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, su istanza della Procura federale, dispone la rimessione degli atti alla medesima.

(453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa • (nota n. 7124/1171 pf10-11/SP/blp del 11.4.2012).

Con deferimento dell'11 aprile 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale:

a) il Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 5, commi 1 e 5 (dichiarazioni lesive), CGS per avere tenuto un comportamento sleale, scorretto e improbo e aver gettato discredito sulla Corte di Giustizia Federale e sul suo consulente tecnico d'ufficio, avendo usato nell'esposto del 20 dicembre 2010, inviato alla Corte di Giustizia Federale, al Presidente Federale, ai Consiglieri Federali ed al Procuratore Federale, le seguenti espressioni letterali: "(con riferimento alla decisione della C.G.F. di rinnovare la CTU) ... *Senonchè, invece della decisione preannunciata, la Corte, rinnegando le precedenti valutazioni e le conclusioni del C.T.U. da essa designato, con decisione senza precedenti nella storia della giustizia sportiva e con notevole presumibile aumento dei costi, nominava nuovo C.T.U., senza motivare alcunché sulla perizia già depositata e non contestata preliminarmente, assegnando alle parti termine per designazione di C.T.P. ... (con riferimento alla comunicazione in cui il CTU faceva riferimento a pregressi colloqui telefonici) ... Trattasi di fatto di inaudita gravità, connotato*

da contatti e confidenze inaccettabili tra il C.T.U. designato dalla Corte di Giustizia Federale ed i rappresentanti del Sig. Plasmati, con continui colloqui telefonici durante i quali presumibilmente sono stati definiti in modo illegittimo tempi, modalità, procedure, date ed orari ... Nella fattispecie, invece, il Dott. Quattrocchi ha intrattenuto rapporti vietati con la controparte dell'odierna denunciante, ricevendo indebitamente influenza negativa, anzi totalmente parzialistica per le operazioni peritali ... La Calcio Catania Spa non può più sopportare alcunché in questa incredibile vicenda con risvolti di facilissima e logica comprensione ... La Commissione Tesseramenti per ben due volte accoglie le indiscutibili tesi del Calcio Catania, ma in entrambe le occasioni la Corte di Giustizia Federale riforma il giudicato di primo grado. La Corte nomina un C.T.U. di propria fiducia, il quale conferma con assoluta certezza che le tre firme apposte sui moduli di tesseramento e del contratto appartengono alla mano del Sig. Plasmati. La Corte rinnega l'operato del proprio consulente – fiduciario e, fatto eccezionale nella storia della Giustizia Sportiva, incarica nuovo perito, il quale intrattiene rapporti con i rappresentanti del calciatore e giunge a programmare le operazioni ad horas, senza neppure concedere alla Società la possibilità di nominare un suo consulente di parte. E' accaduto di tutto di più a danno del Sodalizio denunciante che quindi ricusa il Dott. Quattrocchi per l'incarico conferitogli dalla C.G.F., precisando sin d'ora che mai alcun rappresentante e/o denunciante della Calcio Catania avrà alcun tipo di rapporto con questo signore”;

b) la Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore delegato.

Nei termini consentiti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti e applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); b) alla Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante pro tempore, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le memorie difensive fatte pervenire dalla difesa dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto.

Nell'ambito di una controversia che ha occupato la giustizia sportiva per diverso tempo e che ha visto come protagonisti il Sig. Gianvito Plasmati, da una parte, e la Società Calcio Catania Spa, dall'altra parte, il Sig. Pietro Lo Monaco, nella qualità di Amministratore delegato del sodalizio siciliano, ebbe a trasmettere alla Corte di Giustizia Federale, al Presidente Federale, ai Consiglieri Federali e al Procuratore Federale un esposto, datato 23 dicembre 2010, in cui lamentava non meglio specificati comportamenti che avrebbero arrecato danni alla medesima Società. Si sarebbe trattato di pregiudizi, secondo l'iter logico seguito dal Sig. Pietro Lo Monaco, da ascrivere all'attività svolta dalla Corte di Giustizia Federale oltre che ad un presunto atteggiamento partigiano, illegittimo e inammissibile che sarebbe stato tenuto nel corso delle operazioni peritali dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte di Giustizia Federale.

In realtà, contrariamente a quanto dedotto dal Sig. Pietro Lo Monaco nell'esposto in questione, nel caso di specie la Corte di Giustizia Federale aveva esercitato a pieno diritto e buona ragione la propria facoltà di disporre chiarimenti o rinnovare addirittura la consulenza tecnica d'ufficio dalla stessa disposta.

Allo stesso modo sono risultate destituite di ogni fondamento le accuse rivolte dal Sig. Pietro Lo Monaco al consulente tecnico d'ufficio, il quale, lungi dal voler assumere un atteggiamento di parzialità nei confronti del Sig. Plasmati, si era effettivamente limitato a compiere l'attività propedeutica indispensabile all'espletamento dell'incarico conferitogli, in particolare accertandosi della circostanza per cui non vi fossero impedimenti a che il calciatore presenziasse alle operazioni peritali ed imponendo alle stesse operazioni un ritmo serrato così da poter depositare tempestivamente l'elaborato peritale.

Alla luce di quanto sopra, le ragioni e deduzioni di cui alle memorie difensive fatte pervenire dai deferiti non possono trovare accoglimento.

In particolare, non risulta condivisibile quanto dedotto dalla difesa del Sig. Pietro Lo Monaco e della Società Calcio Catania Spa laddove si afferma che *"è d'uopo sottolineare l'indubitabile assenza, nelle affermazioni contenute nell'esposto in discorso, di qualunque intento lesivo dell'onorabilità e della reputazione della Corte di Giustizia Federale e/o del Consulente Tecnico dalla stessa nominato"* o ancora laddove si ritiene che, relativamente alle affermazioni in questione, *"trattavasi (e trattasi), in buona sostanza, di esternazioni ed iniziative rientranti sempre e comunque, nella mera dialettica processuale e/o nell'intangibile esercizio del diritto di difesa; in quanto tali sottratte ad eventuali implicazioni di tipo disciplinare"*.

E difatti, seppure il Sig. Pietro Lo Monaco non volesse effettivamente ledere l'onore e la reputazione della Corte di Giustizia Federale e/o del consulente tecnico d'ufficio, nel caso di specie le esternazioni del deferito non possono considerarsi come una semplice manifestazione della dialettica processuale e del diritto di difesa; quanto sopra ovviamente mal si concilia con il tenore di espressioni quali *"con decisione senza precedenti nella storia della giustizia sportiva e con notevole presumibile aumento dei costi"* (riferita a una più che legittima decisione della Corte giudicante) o ancora *"trattasi di un fatto di inaudita gravità, connotato da contatti e confidenze inaccettabili tra il C.T.U. designato dalla Corte di Giustizia Federale ed i rappresentanti del Sig. Plasmati"*, nonché *"la Corte rinnega l'operato del proprio consulente – fiduciario e, fatto eccezionale nella storia della Giustizia Federale, incarica nuovo perito, il quale intrattiene rapporti con i rappresentanti del calciatore e giunge a programmare le operazioni ad horas"*.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, la ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- alla Società Calcio Catania Spa, in persona del Legale rappresentante pro tempore, la ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(316) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società UC SAMPDORIA Spa • (nota n. 4874/563 pf11-12/SP/blp del 26.1.2012).

Con deferimento del 26 gennaio 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale la Società UC Sampdoria Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio tecnico tesserato, Sig. Giuseppe Iachini. Lo stesso, secondo quanto riportato da articoli di stampa pubblicati da alcuni quotidiani, tra cui "La Gazzetta dello Sport", "Il Corriere dello Sport - Stadio", "La Stampa" e "La Repubblica", avrebbe proferito una frase ingiuriosa nei confronti della Società FC Genoa Spa; vista la qualifica di tecnico, la Procura federale lo ha deferito con autonomo atto di deferimento alla competente Commissione disciplinare del Settore Tecnico.

All'inizio della riunione odierna la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società UC Sampdoria Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per la Società UC Sampdoria Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)) per la Società UC Sampdoria Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

(396) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOUHAMED MALICK MBAYE (Calciatore attualmente tesserato in prestito per la Società SS Somnese Calcio), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori) • (nota n. 6020/170 pf11-12/SP/ac del 6.3.2012).

La Commissione disciplinare nazionale rinvia a nuovo ruolo per consentire alla Procura federale di dimostrare l'avvenuta notifica del deferimento.

(458) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO MERINO RAMIREZ (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, attualmente tesserato per la Società ASG Nocerina Srl) • (nota n. 7201/1620 pf10-11/GR/mg del 13.4.2012).

Con provvedimento del 13 aprile 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Roberto Ramirez Merino, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, attualmente tesserato per la Società ASG Nocerina Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 8, comma 2, ultima parte, e comma 15, CGS, anche in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, dell'Allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agente di calciatori, per non aver dato mai esecuzione al lodo arbitrale pronunciato in data 13.05.2011 dal Collegio Arbitrale presso il TNAS nell'ambito della procedura instaurata dall'Agente Simone Albrigi.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Merino Ramirez, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Merino Ramirez, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Merino Ramirez, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)) per il Sig. Roberto Merino Ramirez.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(445) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO COSCIA (iscritto nel registro Agenti della FIGC), GIUSEPPE PERRINO (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota n. 6941/856 pf11-12/AM/ma del 3.4.2012).

Con atto del 3 aprile 2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Coscia Matteo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in

relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l'effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato; il calciatore Perrino Giuseppe per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Coscia Matteo senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la S.S. Ebolitana s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Il Coscia ha presentato memoria deducendo l'insussistenza della violazione contestata in virtù dell'acquisto dello status di professionista da parte sua al momento della sottoscrizione del mandato dell'agente, avendo egli già disputato, in qualità di giovane di serie, a un numero di gare che comporta l'immediata e automatica acquisizione dello status di professionista stesso. Inoltre, ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento Agenti e di ogni altra richiamata disposizione, in quanto tali disposizioni normative qualificano l'attività di agente solo quale opera di assistenza a calciatori professionisti, per cui ogni altra e diversa attività non sarebbe rilevante ai fini federali. Di conseguenza, ha chiesto il proscioglimento per assoluta insussistenza delle contestazioni formulate a suo carico.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la S.S. Ebolitana s.r.l., l'ammenda di € 5.000,00 per il Coscia e la squalifica per due giornate per il Perrino.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla missiva del 20 febbraio 2012, trasmessa alla Procura Federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 31 dicembre 2011, dal calciatore Perrino Giuseppe all'agente Coscia Matteo, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista".

Va considerato che la FIGC qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Perrino Giuseppe aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico in atti. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC, sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5, del vigente Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC.

Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato; nonché della Soc. Ebolitana s.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per quanto addebitato al suo tesserato.

A nulla rileva la partecipazione del calciatore a un numero di gare sufficiente a fargli acquisire lo status di professionista, in quanto rilevante, ai fini in questione, è l'avvenuta stipula nonché deposito formale di un contratto da professionista per legittimare l'operato dell'agente.

I fatti come sopra rappresentati, integrano, a carico dei contraenti sig.ri Perrino Giuseppe, calciatore dilettante, e Coscia Matteo, Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC, gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, n. 2, NOIF e 3, comma 1, e 19, comma 3 e 5, del vigente Regolamento Agenti. La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

€ 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della soc. Ebolitana 1925 s.r.l.;

€ 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda nei confronti di Coscia Matteo;

squalifica di due giornate nei confronti di Perrino Giuseppe, da scontarsi in gare ufficiali.

(395) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVAN GABRIELI (Agente di calciatori) • (nota n. 5943/1335pf08-09/SP/ep del 2.3.2012).

Con provvedimento del 2 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ivan Gabrieli per la violazione dell'articolo 1, comma primo, CGS in relazione all'articolo 12, comma primo, del Regolamento Agenti, in quanto, nonostante sospeso dall'Albo, il giorno 10 luglio 2009 era presente, regolarmente accreditato, nella sede ufficiale di svolgimento del calciomercato presso l'Atahotel Quark di Milano.

Nel termine consentito dalle norme procedurali nessuna memoria difensiva è stata depositata dal deferito.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Ivan Gabrieli con l'applicazione a carico dello stesso della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento nonché le prove raccolte dalla Procura Federale, la Commissione rileva e deduce la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

L'attività della Procura Federale ha consentito di accertare che, nonostante la Commissione Agenti avesse deliberato con C.U. n. 8/F del 21 maggio 2007 la sospensione della licenza al Sig. Ivan Gabrieli per mancato rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e mancato versamento della quota annuale per l'anno 2007, lo stesso Sig. Gabrieli, in data 10 luglio 2009, si accreditava al desk facendosi rilasciare il badge d'ingresso all'Area Federale.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Ivan Gabrieli la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Publicato in Roma il 21 maggio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete